



COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 90542

Raccolta n. 26611

VERBALE DI ASSEMBLEA

della "BANCA FINNAT EURAMERICA Società per Azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno TRENTA

del mese di APRILE

alle ore 15,05

30 APRILE 2021

In Roma, Piazza del Gesù n. 49.

SU RICHIESTA

della "BANCA FINNAT EURAMERICA Società per Azioni" con sede in Roma Piazza del Gesù n. 49, capitale sociale Euro 72.576.000,00 versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00168220069, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 444286, codice univoco IOPVBGU

IO SOTTOSCRITTO

Dr. Carlo Federico TUCCARI, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato ove sopra, allo scopo di assistere, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea della società richiedente, convocata in questo luogo, giorno ed ora come da avviso sul sito web www.bancafinnat.it in data 19 Marzo 2021, nonchè per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del giorno 20 Marzo 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale. Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio.

1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 Dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della dura-

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO ROMA I

Registrato in data 03/05/2021 Serie.../IT.

ALN° 12247 Versate € 356,00 =

ta in carica; delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.

4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

5. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi del art. 123-ter del D.lgs. 58/98 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.

5.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

5.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

Quivi giunto ho trovato la Dr.ssa Flavia Mazzarella nata a Teramo il 24 Dicembre 1958, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, presso la cui sede per la carica è domiciliata, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che la società ha il numero di partita IVA 00856091004 e, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente ribadisce che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come successivamente convertito in legge nonchè modificato e integrato (il "decreto), l'intervento in assemblea dei soci aventi diritto è stato consentito, senza accesso ai locale assembleari, esclusivamente per il tramite dell'Avv. Rocco Santarelli, o in qualità suo sostituto, l'Avv. Alfredo d'Innella, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs, n. 58/98, nonchè, come concesso dal decreto, quale delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, con le modalità descritte nell'avviso di convocazione di cui appresso;

- l'Assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 125 bis del d.lgs. 58/98 mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della banca www.bancafinnat.it in data 19 marzo 2021, e per estratto, sul quotidiano "Il Messaggero" del giorno 20 marzo 2021, come da evidenza che, in fotocopia, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- la Società ha regolarmente svolto gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili presso la sede sociale, sul sito internet nonchè sul sito di stoccaggio;

- a seguito della deliberazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo, delle relazioni degli Amministratori adottate dal Consiglio di Amministrazione nella data del 19 marzo 2021, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sono state pubblicate le seguenti relazioni:

(i) la relazione degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria (modifiche statutarie) è stata messa a disposizione del pubblico in data 19 marzo 2021 e successivamente aggiornata in data 31 marzo 2021;

(ii) la relazione degli amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020) è stata messa a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;

(iii) la relazione finanziaria, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati messi a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;

(iv) la relazione degli amministratori sul punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;

(v) la relazione degli amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomina del Presidente Onorario) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;

(vi) la relazione degli amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria (nomina dei componenti del Collegio Sindacale) è stata messa a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021;

(vii) le relazioni degli amministratori sul punto 5 dell'ordine all'ordine del giorno e la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del d.lgs. 58/98, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato sono state messe a disposizione del pubblico il 31 marzo 2021;

(viii) gli orientamenti sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione del pubblico il 19 marzo 2021 e aggiornato il 31 marzo 2021;

- inoltre sono stati depositati presso la sede sociale, in data 31 marzo 2021, il fascicolo di bilancio individuale e consolidato e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali

- dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate, in conformità al disposto dell'art. 2429 c.c.;
- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto degli azionisti di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126 bis del d.lgs. 58/98 ed al riguardo il Presidente fa notare che nessun azionista o gruppo di azionisti si è avvalso di tali facoltà;
 - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento europeo, i dati personali registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati dalla società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza, dei suoi diritti e secondo i principi di correttezza professionale. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di norme di legge o regolamenti. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del regolamento europeo 679/16, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi;
 - sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Dr.ssa Flavia Mazzarella e l'Amministratore Delegato Dr. Arturo Nattino, Maria Sole Nattino in presenza; Marco Tofanelli, Ermanno Boffa, Roberto Cusmai, Giulia Nattino in conferenza, assenti giustificati gli altri membri;
 - sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dr. Alberto De Nigro in presenza, Francesco Minnetti in conferenza assente giustificato l'altro membro; Giulio Bastia dirigente preposto in conferenza;
 - sono ammessi a partecipare in audio conferenza all'assemblea
 - come da raccomandazione CONSOB e salvo parere contrario dei presenti che invita eventualmente ad esprimere - eventuali giornalisti ed esperti nonché i rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A., Società di revisione da Voi incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, che tuttavia assumono la qualità di "osservatori" senza diritto di intervento e di voto;
 - il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 interamente versato, costituito da 362.880.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,20;
 - le azioni della società sono ammesse alla negoziazione presso l'MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - la società possiede alla data del 30 aprile 2021 n. 28.810.640 azioni proprie ordinarie pari al 7,9% del capitale sociale;
 - non risulta che siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e ss. TUF; Do atto che alle ore 15,15 sono al momento presenti in Assemblea n. 19 azionisti portatori, in proprio o per delega ai sensi

dell'art. 2372 c.c., di n. 273.706.439 azioni ordinarie come da comunicazioni tempestivamente pervenute dagli intermediari depositari, pari al 75,43% delle n. 362.880.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;

- si fa riserva di comunicare i dati definitivi degli intervenuti non appena acquisiti;

- l'elenco definitivo degli intervenuti con tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B", previa visione e sottoscrizione della comparente e di me Notaio a norma di legge, omissane la lettura;

- con riferimento alle azioni depositate per l'Assemblea è stata regolarmente verificata l'esecuzione delle comunicazioni da parte degli intermediari depositari autorizzati ed è stato dunque verificato il diritto di intervento e di voto con riferimento al rispetto della normativa vigente;

- è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 135-novies e seguenti del d.lgs. 58/98;

- sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto di soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Il Presidente comunica inoltre che:

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del D.Lgs. 58/98 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.bancafinnat.it entro 5 giorni a partire da oggi;

- il verbale della presente Assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento e sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data odierna sul sito internet della società www.bancafinnat.it;

- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98;

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;

- in conformità a quanto previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. 58/98, nonché come concesso dall'art. 106 del "decreto", quale delegato ai sensi dell'art. 135-novies, la Banca ha individuato come "Rappresentante Designato" per la presente Assemblea l'Avv. Rocco Santarelli e, quale suo sostituto, l'Avv. Alfredo D'Innella, al quale i soci potevano conferire delega e/o subdelega.

Per la presente Assemblea, il Rappresentante Designato Avv. Rocco Santarelli ha comunicato di aver ricevuto deleghe per n. 273.706.439 Azioni tutte corredate da istruzioni di voto ai

sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/98 e deleghe/subdeleghe per n. sei azioni tutte corredate da istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-novies del d.lgs. 58/98; il Rappresentante Designato dichiara che non esprimerà voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute dagli azionisti che hanno rilasciato delega.

Secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute alla data del 30 Aprile 2021, e da altre informazioni a disposizione, partecipano con diritto di voto nel capitale della Banca in misura superiore al 5% (cinque per cento) delle azioni ordinarie, oltre alla Banca medesima in virtù delle azioni proprie detenute, i soci:

- **ARTURO NATTINO** n. 78.654.240 pari al 21,68% (partecipazione intestata fiduciariamente)
- **ANDREA NATTINO** n. 39.385.789 pari al 10,85% (partecipazione intestata fiduciariamente)
- **GIULIA NATTINO** n. 43.545.600 pari al 12,00% (partecipazione intestata fiduciariamente)
- **PAOLA NATTINO** n. 43.545.600 pari al 12,00% (partecipazione intestata fiduciariamente)
- **CELESTE BUITONI** n. 27.166.343 pari al 7,49% (in usufrutto)

Preliminarmente, il Presidente, al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, prega gli intervenuti che dovessero lasciare anche temporaneamente la riunione di voler dare comunicazione al Presidente al fine di una rilevazione delle presenze.

Il Presidente inoltre fa presente che:

- non risultano alla società - ai sensi dell'art. 122 del TUF
- l'eventuale esistenza di patti parasociali o accordi;
- non risultano alla società eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 e 121 del TUF (mancata comunicazione alla Consob in caso di quote di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale ovvero di partecipazioni reciproche).

Il Presidente prende atto quindi dell'attuale presenza di azionisti portatori in proprio e/o per delega di azioni ordinarie pari al 75,43% del capitale sociale e dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea in unica convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, **solo relativamente alla parte straordinaria.**

Primo ed unico punto di Parte straordinaria

Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale.

Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente fa presente agli intervenuti che alla luce dei recenti interventi normativi che hanno interessato il quadro regolamentare nazionale ed europeo, si è ritenuto opportuno adeguare lo statuto della Banca. Gli interventi cui ci si riferisce sono i seguenti:


- l'approvazione della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (la "Legge di Bilancio") con riferimento alla disciplina delle quote di genere;
- il regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 in attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, ("Regolamento Banca d'Italia") con riferimento alla disciplina di governo societario degli intermediari;
- gli ultimi aggiornamenti alla Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 Dicembre 2013 ("Circolare Banca d'Italia"). A tal proposito, si è volontariamente tenuto conto anche della proposta di revisione di dette disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari posta in consultazione in data 24 dicembre 2020 dalla Banca d'Italia ("Documento di Consultazione");
- il decreto del Ministero del Tesoro 23 Novembre 2020, n. 169 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Dicembre 2020), recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali, inter alia, delle banche (il "Regolamento Fit & Proper").

In merito alle disposizioni sopra richiamate, di seguito illustra le modifiche proposte.

L'articolo 1, commi 302 e 303 della Legge di Bilancio, il quale trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della relativa disposizione, vale a dire il primo gennaio 2020 ha emendato la disciplina sulle quote di genere applicabile agli emittenti quotati, incrementando la soglia da almeno un terzo dei componenti degli organi ad almeno due quinti, e conseguentemente modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF").

Il Regolamento Banca d'Italia ha introdotto nuove previsioni in materia di governo societario degli intermediari al fine di conformarsi con quanto previsto dalla direttiva MiFID II e dagli Orientamenti dell'EBA. Le novità riguardano, tra le altre cose: (i) i requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; (ii) i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Con riferimento alla Circolare Banca d'Italia, segnala che il titolo IV recante "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" disciplina, tra le altre cose, il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, formando parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli



interni, la gestione dei rischi e i requisiti degli esponenti aziendali.

Le modifiche proposte nel Documento in Consultazione prevedono, inter alia, (i) la presenza nei comitati endo-consiliari di almeno un componente del genere meno rappresentato; (ii) che il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, il presidente dell'organo con funzione di controllo e il responsabile della funzione di gestione (AD/DG) siano di genere diverso; (iii) l'estensione delle attribuzioni dell'organo con funzione di supervisione strategica non delegabili; (iv) che il presidente del comitato rischi non possa essere anche presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati.

È previsto che le banche si adeguino alle modifiche apportate alle disposizioni proposte in consultazione entro tre mesi dalla loro emanazione e per quanto concerne le disposizioni sull'equilibrio di genere non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1 gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024.

Il Regolamento Fit & Proper stabilisce i requisiti e criteri di idoneità (declinati nei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e nei criteri di correttezza, competenza, disponibilità di tempo, adeguata composizione collettiva degli organi collegiali e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi) degli esponenti aziendali. Il Regolamento Fit & Proper è entrato in vigore il 30 dicembre 2020 e le disposizioni in esso contenute si applicano alle nomine successive ovvero al primo rinnovo successivo a tale data.

Pertanto, tali interventi normativi impongono o comunque suggeriscono una revisione di alcune clausole dello Statuto della Banca.

Con l'occasione è parso inoltre opportuno valutare anche la possibilità di apportare ulteriori modifiche che renderebbero maggiormente compliant lo Statuto con le disposizioni di vigilanza. In questo contesto, viene proposto inoltre di eliminare dallo Statuto i riferimenti alle soglie del capitale sociale necessario per presentare le liste di candidati alla carica di consigliere e sindaco inserendo un rinvio alle disposizioni regolamentari vigenti. In questo modo, la soglia minima per la presentazione delle liste sarà quella stabilita con delibera da parte della Consob.

Segue una sintetica descrizione delle proposte di modifica diverse da quelle derivanti dal recepimento della disciplina sull'equilibrio tra generi.

Art. 5 - Si propone di eliminare dal testo dello Statuto il riferimento all'aumento di capitale delegato deliberato dall'assemblea dei soci il 29 aprile 2011 poiché non più attuale.

Art. 7 - Si propone di prevedere espressamente in Statuto la

facoltà di tenere l'Assemblea dei Soci in unica convocazione ovvero in più convocazioni, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Le proposte di modifica dell'art. 12 riguardano, tra l'altro, l'inserimento in Statuto dell'indicazione del numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (i.e., un quarto) nonché stabiliti dal Regolamento Fit & Proper, la previsione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere funzioni gestionali e il rinvio alle disposizioni di legge per quanto concerne la disciplina della revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo di tali proposte è di recepire le disposizioni contenute nel Regolamento Banca D'Italia e nella Circolare Banca d'Italia uniformando lo Statuto alle disposizioni di vigilanza.


Un'ulteriore proposta di modifica riguarda l'inserimento in Statuto di una clausola che prevede la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e agli specifici limiti al cumulo degli incarichi da parte degli amministratori per poter essere considerati idonei allo svolgimento del loro incarico (così come richiesto dalla normativa e da ultimo dalle modifiche apportate dal Regolamento Fit & Proper).

Art. 12-bis - La proposta di modifica dell'art. 12-bis riguarda l'inserimento in Statuto del riferimento anche all'unica convocazione dell'assemblea, per il calcolo del termine di deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore, in conformità alla proposta di modifica di cui all'articolo 7. Inoltre, tenuto conto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione si propone di disciplinare con maggiore dettaglio la composizione delle liste con riferimento al numero degli indipendenti.

Art. 13-bis - Si propone di eliminare dallo Statuto la previsione del telegramma come modalità urgente di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ormai considerato uno strumento obsoleto e non più rispondente alla prassi attuale. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà pertanto essere inviato mediante le medesime modalità di invio già previste ossia con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica.

Art. 15 - In conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca D'Italia e da ultimo nel Documento in Consultazione, si propone di integrare il novero delle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non delegabili.

Art. 16 - In conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia, la proposta di modi-



fica in esame riguarda l'inserimento tra le materie di competenza dell'assemblea della disciplina in materia di golden parachute. In particolare, secondo la proposta in esame, l'assemblea, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

Art. 20 - La proposta di modifica dell'art. 20 riguarda un adeguamento meramente formale in quanto consiste nel rinvio alle disposizioni di legge per quanto concerne la disciplina della revoca dei membri del Collegio Sindacale uniformandosi così a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento Banca d'Italia e nella Circolare Banca d'Italia.

Si propone di disciplinare con maggiore dettaglio la clausola statutaria che prevede la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi da parte dei sindaci per poter essere considerati idonei allo svolgimento del loro incarico (così come richiesto dalla normativa e da ultimo dalle modifiche apportate dal Regolamento Fit & Proper).

Inoltre, tenuto conto dei mutati requisiti che i componenti dell'organo di controllo devono rispettare per l'assunzione della carica, si propone, in merito alla disciplina della composizione delle liste, di prevedere che il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti debba rispettare requisiti di professionalità più rigorosi. A tal proposito, il Regolamento Fit & Proper prevede che per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco debba aver maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più (ossia cinque anni) rispetto a quella richiesta per gli altri componenti dell'organo.

Si propone l'inserimento in Statuto del riferimento anche all'unica convocazione dell'assemblea per il calcolo del termine di deposito delle liste di candidati alla carica di sindaco, rendendo così l'articolo conforme a quanto previsto all'articolo 7.

Infine, si propone di inserire in Statuto la previsione circa i poteri dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 52, 1 comma, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in materia di segnalazione di irregolarità alla Vigilanza.

Con l'occasione si procederà anche a modificare la numerazione degli articoli 12-bis, 13-bis e 20-bis in modo da avere un ordine numerico sequenziale (senza articoli con suffisso bis) e conseguentemente verranno rinumerati tutti gli articoli successivi dello Statuto (anche quelli non espressamente oggetto di modifica di cui all'ordine del giorno).

Le modifiche proposte non danno luogo a diritto di recesso.

Le modifiche degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 e l'eliminazione dell'art. 25, presentate con nota in data 26 Gennaio 2021 presso la Banca D'Italia, sono state autorizzate con provvedimento n. 0440807/21 del 19 Marzo 2021 che, in copia fotostatica, si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa visione e sottoscrizione della comparente e di me Notaio a norma di legge, omessane la lettura.

Il Presidente passa a dare lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno. Chiede la parola il Rappresentante Designato, il quale propone di omettere la lettura della Relazione, ben nota agli azionisti in quanto già da tempo pubblicata a norma di legge, ove sono chiaramente riportate le modifiche dello statuto sociale, da approvare dall'assemblea, Relazione che, previa visione e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

L'assemblea, in relazione alla proposta messa ai voti, avendo dichiarato di aver letto la documentazione anzidetta, dopo prova e controprova,

DELIBERA

di omettere la integrale lettura del Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente, sottopone all'assemblea la seguente proposta di delibera e cede la parola all'Amministratore Delegato Dr. Arturo Nattino il quale nè da lettura:

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di "Banca Finnat Euramerica S.p.A.":

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

DELIBERA

1) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

La Società può emettere altre categorie di azioni - anche di risparmio - nel rispetto delle leggi vigenti.


In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.

2) di modificare l'art. 7 dello statuto sociale come segue:

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta



l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge e del presente Statuto; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.

Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.

3) di modificare l'art. 12 dello statuto sociale come segue:

Art. 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o

due Vice Presidenti. Il Presidente avrà un ruolo non esecutivo e non svolgerà, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.

Il Consiglio nomina, inoltre, su proposta del Presidente, un segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.

Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

4) di modificare l'art. 12-bis dello statuto sociale e di ri-numerarlo con il n. 13 come segue:

Art. 13

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà pre-

sentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

Ogni lista dovrà contenere almeno un quarto dei componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e
- b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun mo-

do, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente Statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui i candidati sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti previsto dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni azione conferisce un voto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti dovranno avere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli amministratori cessati (ove necessario a garantire la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto) e che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere

allo stesso genere degli amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile il rispetto di quanto previsto al punto i) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto e ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

5) di modificare l'art. 13-bis dello statuto sociale e di rinumerarlo con il n. 15 come segue:

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso da spedire almeno cinque giorni avanti la riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito almeno ventiquattro ore avanti la riunione.

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno in funzione delle materie trattate.

6) di modificare l'art. 15 dello statuto sociale e di rinume-

rarlo con il n. 17 come segue:

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre a quelle previste dalla legge o dalle disposizioni di vigilanza, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

7) di modificare l'art. 16 dello statuto sociale e di rinume-

rarlo con il n. 18 come segue:

Art. 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.

L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.

8) di modificare l'art. 20 dello statuto sociale e di rinumerarlo con il n. 22 come segue:

Art. 22

Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della

disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dalla disciplina vigente per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni di Sindaco effettivo e Sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggi-

bilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile nonché (v) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

b) dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti, della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ed il rispetto dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob

con delibera n. 11971/1999 e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi nonché in modo da consentire la presenza del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ove sia stata presentata una sola lista ovvero nessuna lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

9) di eliminare l'art. 25 dello statuto sociale;

10) di modificare la numerazione degli articoli con suffisso "bis" (artt. 12-bis, 13-bis e 20-bis che diventeranno rispettivamente 13, 15 e 23) e di rinumerare conseguentemente tutti gli articoli dello Statuto successivi all'attuale articolo 12, dotando così la società di uno Statuto composto da un numero complessivo di 27 articoli;

11) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, con facoltà di sub-delega, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera assembleare e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste dalle altre Autorità competenti per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni e/o attestazioni di legge;

12) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che sarà allegato al presente atto".

Dopo discussione, l'assemblea, all'unanimità, con il voto favorevole dei soci presenti espresso per alzata di mano, previo accertamento del Presidente che non ci sono stati mutamenti nelle presenze e nelle azioni

Delibera

con il voto favorevole di n. 18 soci presenti portatori di n. 268.835.948 azioni, contrari nessuno, astenuti uno portanti azioni per n. 4.870.491:

1) di approvare integralmente la proposta del Presidente come sopra riportata; 2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, redatto sotto la mia direzione e controllo, previa lettura degli articoli modificati e dell'articolo inserito e sottoscrizione della comparente e di me Notaio a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 15,45 (quindici e quaranta-cinque).

Di quanto sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente all'allegato "E", ho dato lettura alla comparente che da me personalmente interpellata lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa quarantadue pagine di undici fogli uso bollo e parte della presente.

F.ti Flavia Mazzarella

Carlo Federico Tuccari not.



A
26611



BANCA FINNAT

Sede sociale: Roma - Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49
Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00
Codice Fiscale n. 00168220069 - Partita I.V.A. 00856091004 - R.E.A. di Roma n. 444286

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, d.lgs. n. 58/1998)

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale in Roma - Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15:00 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale. Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinunzia degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio;
 - 1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
 - 4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con deliberazione 12971 del 24 maggio 1999, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore dei Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.1. Deliberazione riguardante la prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.lgs. 58/1998.

MAIN

5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.lgs. 58/1998.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nell'avviso di convocazione, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati nel medesimo avviso in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.


In considerazione dell'emergenza sanitaria del COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 (come successivamente modificato), l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato.

Le informazioni riguardanti:

- la partecipazione in Assemblea (si precisa al riguardo che la Record Date è il giorno 21 aprile 2021);
 - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
 - l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera nonché la facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione;
 - la procedura per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
 - il capitale sociale;
- sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (sul sito www.emarketstorage.com).

Roma, 20 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott.ssa Flavia Mazzarella)





BANCA FINNAT

B
Allegato
della Raccolta N. 26611

ASSEMBLEA DEGLI AIZONISTI


Seduta di venerdì 30 aprile 2021 ore 15.00

PRESENZE

- Carlo Carlevaris - Presidente Onorario _____
- Flavia Mazzarella - Presidente Flavia Mazzarella
- Leonardo Buonvino - Vice Presidente _____
- Marco Tofanelli - Vice Presidente presente in conferenza
- Arturo Nattino - Amministratore delegato presente (in conferenza)
- Ermanno Boffa presente in conferenza
- Roberto Cusmai presente in conferenza
- Giulia Nattino presente in conferenza
- Maria Sole Nattino Maria Sole Nattino
- Lupo Rattazzi _____
- Andreina Scognamiglio _____
- Alberto De Nigro - Presidente del Collegio Sindacale Al
- Barbara Fasoli Braccini _____
- Francesco Minnetti presente in conferenza
- Giulio Bastia - Dirigente preposto presente in conf



Flavia Mazzarella
Luigi...




Subdelega ex art. 135 novies TUF ricevuta dall' Avv. Dario Trevisan

NUMERO PROGRESSI VU	DELEGANTE	AZIONISTA DIVERSO DAL DELEGANTE ED EVENTUALI CAUSE (USUFRUTTO, SEQUESTRO, RAPPRESENTAN ZA LEGALE, ECC)	PERCENTUAL E AZIONI SU CAPITALE SOCIALE (OA STATUTO LE AZIONI EMESSE SONO 362.886.000)	NUMER O AZIONI	C. ISTRUZIONI IN CASO DI VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI										AZIONE DI RESPONSABILITA ITA											
					B. ISTRUZIONI SU CIRCOSTANZE IGNOTE					A. ISTRUZIONI																
					Oltre si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, e possibile segnalare fra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intendranno confermate le istruzioni di voto sub A).					Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, e possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intendranno confermate le istruzioni di voto sub A).																
Assemblea Ordinaria					Assemblea Ordinaria					Assemblea Ordinaria																
Assemblea Straordinaria					Assemblea Ordinaria					Assemblea Ordinaria																
1.					1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	5.1	5.2	1.	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	5.1	5.2	
1	BOARD OF THE PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,00090275%	1	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	5.1	5.2	
2	PRODUCER- WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,000910%	3.292	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
3	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,00024%	879	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
4	3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,0044%	15.842	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
5	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,0082%	29.749	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
6	ISHARES VII PLC	SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES	0,012%	42.677	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
				92448																						
TOT.																										

Oltre ai voti riportati qui di fianco, nella sub delega è specificato che:
 In caso di modifica o integrazione alle proposte presentate all'Assemblea e di cui alle istruzioni di voto già trasmesse, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, il Subdelegato esprimerà la manifestazione di non voto computandosi le relative azioni ai fini del quorum costitutivo assembleare, autorizzando in ogni caso lo stesso con tutte le azioni di cui alla sub-delega. (f) ad approvare ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione in quanto stesse fossero state già pubblicate ai sensi di legge; (g) ad approvare ogni mozione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente dell'Assemblea e/o del nome e/o soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea a Segretario della stessa. (h) a votare contrario a qualsiasi proposta di azione di responsabilità ai sensi dell' art. 2395, comma 2, del codice civile da eseguirsi in occasione dell'approvazione del bilancio (iv) a votare contrario a qualsiasi proposta di deliberazione che non fosse stata inserita all'ordine del giorno.

Abb. P. M.
Enrico Jancic
Luigi Jancic



Allegato e
della Raccolta N. 26611



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Uff. I

Prot. N° 0440807/21 del 19/03/2021

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Modifica dello Statuto -
Provvedimento.

Con lettera del 26 gennaio 2021, Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha chiesto il rilascio del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) in ordine a un progetto di modifica dello statuto sociale, deliberato dal C.d.A. il 25 gennaio 2021 (1).

Le variazioni sono volte, principalmente, a recepire disposizioni normative in tema di governance aziendale, di remunerazioni e di composizione e funzionamento degli organi collegiali.



Al riguardo, visto quanto disposto dalla normativa di vigilanza in materia, tenuto conto degli obiettivi dell'iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria condotta, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB che le predette modifiche non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c., resta impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conformità alla legge della predetta modifica dello statuto.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO GIUBILEI

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA



(1) La modifica riguarda gli articoli nn. 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale vigente e l'eliminazione dell'art. 25. Gli articoli 12 bis e 13 bis verranno rinumerati con ordine numerico sequenziale, così come, conseguentemente, gli articoli successivi.



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DELL'ART. 72 DELLA DELIBERAZIONE
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999**

D
Allegato
della Raccolta N. 26611

Three circular official seals of Banca Finnat, each with a star in the center and the text "BANCA FINNAT" around the perimeter. Each seal is accompanied by a handwritten signature in black ink.

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Sede sociale: Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00

Codice Fiscale n. 00168220069

Partita I.V.A. 00856091004

R.E.A. di Roma n. 444286

* * * * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti della Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale in Roma – Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 – il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15:00 in unica convocazione, salvo eventuali aggiornamenti, che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti agli sviluppi legati all'emergenza sanitaria del COVID-19 nonché a eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione a tale emergenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**Parte straordinaria**

- 1) Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale. Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corredato delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio;
 - 1.2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Presidente Onorario e determinazione della durata in carica; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023; delibere inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
 - 4.2. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi del art. 123-ter del D.lgs. 58/98 e 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio

1999, comprensiva dell'informativa sulle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di Dipendenti e di Collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato. Delibere inerenti e conseguenti.

- 5.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione della relazione in tema di politica di remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.
- 5.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della relazione in tema di compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (come successivamente modificato), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito, "TUF"). Per le relative modalità si rimanda alle indicazioni contenute *infra* nel presente avviso al paragrafo "Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato".




L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche, (o esclusivamente), mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso di convocazione in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi, al momento non prevedibili. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Inoltre, al fine di garantire la tempestiva ricezione da parte della Società delle comunicazioni e degli atti indicati nel presente avviso, si invitano i Signori Azionisti a preferire l'utilizzo degli strumenti telematici di notifica indicati *infra* in luogo dei servizi postali che, tenuto conto dell'emergenza in corso, potrebbero subire dei ritardi.

Partecipazione in Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di cui si dirà *infra* – coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione

alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ("**Record Date**"), coincidente con il 21 aprile 2021.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *Record Date* non avranno il diritto di partecipare né di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (come successivamente modificato), l'intervento in Assemblea dei Soci aventi diritto sarà consentito, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente per il tramite dell'avv. Rocco Santarelli, quale Rappresentante Designato – il quale potrà farsi sostituire, in caso di indisponibilità o assenza, dall'avv. Alfredo D'Innella – con le modalità di cui *infra*.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-undecies D.lgs. 58/98 ("**TUF**") disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Partecipazione e voto*). Il modulo firmato, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere inviato al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche con evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo) – entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 28 aprile 2021, termine entro il quale la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate con le medesime modalità), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione in originale, a mezzo raccomandata A/R, all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica adinnella@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente all'indirizzo di posta elettronica certificata alfredodinnella@ordineavvocatiroma.org (oggetto "Delega Assemblea BFE 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, con la precisazione che in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale).

Ferma la necessità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga per il tramite del Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Tali deleghe e/o subdeleghe dovranno essere conferite per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

A tal fine gli Azionisti potranno utilizzare l'apposito modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Partecipazione e voto*). La delega, unitamente alle istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno, deve essere trasmessa al Rappresentante Designato mediante le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione in originale, a mezzo raccomandata A/R, all'avv. Rocco Santarelli presso lo Studio Legale Carbonetti e Associati in via di San Valentino 21, 00197 Roma, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo di posta elettronica adinnella@studiocarbonetti.it; ovvero (ii) trasmissione di copia riprodotta informaticamente sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata alfredodinnella@ordineavvocatiroma.org (oggetto "Delega Assemblea BFE 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria). Unitamente al modulo di delega, il soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

Le deleghe e/o sub-deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, entro le ore 12 del 29 aprile 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità descritte per il conferimento delle stesse, le deleghe e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti al numero di telefono +39 06 8083138 e all'indirizzo di posta elettronica adinnella@studiocarbonetti.it.




La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega sarà altresì considerata priva di effetto in assenza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di ulteriormente integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessità che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Non sono comunque previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande



Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica ufficiolegale@finnat.it, ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Banca Finnat Euramerica S.p.A. – Ufficio Legale – Piazza del Gesù 49, 00186 Roma.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, le domande dovranno pervenire entro la Record Date (ossia entro il 21 aprile 2021) e la Società si impegna a mettere a disposizione, entro il 27 aprile 2021 (vale a dire tre giorni prima della data fissata per l'assemblea), le risposte alle domande che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno sul proprio sito internet www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documents*).

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La legittimazione del richiedente sarà verificata mediante la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 oppure mediante la comunicazione di cui all'art. 83-sexies TUF effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla Record Date.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 30 marzo 2021), l'integrazione delle materie da trattare indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo di raccomandata A/R presso la Sede Legale della Società in Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo banca.finnat@pec.finnat.it unitamente alla relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF). Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 15 aprile 2021. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 15 aprile 2021, con le medesime modalità indicate nel paragrafo precedente. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 16 aprile 2021 al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Modifiche statutarie

Con riferimento alle proposte di modifiche statutarie indicate all'ordine del giorno, si rende noto che è ancora in corso l'iter autorizzativo dinanzi la Banca d'Italia, che dovrebbe avere termine entro la data dell'assemblea. Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento all'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (entrato in vigore il 30 dicembre 2020).

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi degli artt. 12 e 12-bis dello statuto sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina degli amministratori viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 5 aprile 2021 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 6 aprile 2021). In particolare, occorre depositare:

- le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile;
- il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.



Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art.122 TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2.2 lett. c), Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 147-ter TUF e dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/99, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 12-bis dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa" disponibile sul sito web della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021*).

Inoltre, ai medesimi fini, occorrerà tenere in considerazione i requisiti e i criteri fissati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 per i componenti degli organi di amministrazione di banche.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 12-bis dello statuto sociale, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 9 aprile 2021.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale al quale si rinvia.


Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari del 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società.

Almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, le liste devono essere depositate presso la Sede Legale della Società in piazza del Gesù 49 – 00186 Roma ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata banca.finnat@pec.finnat.it unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dallo statuto sociale e dalla regolamentazione vigente (poiché tale termine cade il 5 aprile 2021 che è giorno festivo, saranno accettate liste depositate entro le ore 12 del 6 aprile 2021). In particolare, occorre depositare:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente per l'assunzione delle rispettive cariche;
- il *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile;
- le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Si segnala che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (6 aprile 2021, ore 12:00) – sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob 11971/99, il termine di presentazione delle liste sarà prorogato sino al terzo giorno successivo a tale data, e precisamente sino alle ore 17:00 del 9 aprile 2021. Il rispetto del predetto orario si rende necessario al fine di consentire alla Società di provvedere alla pubblicazione delle liste depositate dagli azionisti nel termine previsto dall'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Consob 11971/99, che parimenti giunge a scadenza in data 9 aprile 2021. Si rammenta che, in tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste sarà ridotta della metà e sarà dunque pari all'1% del capitale sociale.

Dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. I candidati devono essere ordinati in ciascuna lista mediante un numero progressivo per quanto riguarda la carica di sindaco effettivo e mediante una lettera progressiva per quanto riguarda i sindaci supplenti. Ogni Azionista – come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 TUF – non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste



diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere ai primi due posti della o delle sezioni di sindaco effettivo e sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

A tal proposito si ricorda che al presente rinnovo del Collegio Sindacale trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 148, co. 1-bis, del TUF il quale richiede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Trattandosi di organo sociale formato da tre componenti, ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/99, tale numero è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, non potranno essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla vigente normativa applicabile, ovvero che eccedano i limiti di cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 20 dello statuto sociale sono considerate come non presentate.

Inoltre, ai fini della presentazione delle liste, occorrerà tenere in considerazione i requisiti e i criteri fissati nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 per i componenti degli organi di controllo di banche.

Ulteriori informazioni in merito alla presentazione, al deposito e alla pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 20 dello statuto sociale, sul sito internet della società (www.bancafinnat.it) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul medesimo sito.

Le liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 9 aprile 2021.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno - ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale dei conti - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la Sede Legale, presso il sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Documentazione Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021*).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilioni cinquecentosettantaseimila/00), diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioni ottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20

(zero/20), ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto.

La Società possiede alla data del 19 marzo 2021 n. 28.810.640 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Le società controllate non possiedono alcuna azione della Società.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.bancafinnat.it (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).



* * * *

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto il giorno 20 marzo 2021 nel quotidiano Il Messaggero.

Roma, 19 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott.ssa Flavia Mazzarella)



SOSTITUISCE LA PRECEDENTE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULL'UNICO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Proposte di modifica degli articoli 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20 dello statuto sociale. Eliminazione dell'art. 25. Proposta di rinumerazione degli articoli dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di modifica degli artt. 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20, l'eliminazione dell'art. 25 e la rinumerazione degli articoli dello Statuto. Tali modifiche riguardano, principalmente, l'adeguamento dello Statuto ai recenti interventi normativi che hanno interessato il quadro regolamentare nazionale ed europeo. Gli interventi cui ci si riferisce sono i seguenti:

- l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (la "**Legge di Bilancio**") con riferimento alla disciplina delle quote di genere;
- il regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 in attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*, del TUF, ("**Regolamento Banca D'Italia**") con riferimento alla disciplina di governo societario degli intermediari;
- gli ultimi aggiornamenti alla Circolare n. 285 di Banca D'Italia del 17 dicembre 2013 ("**Circolare Banca D'Italia**"). A tal proposito, si è volontariamente tenuto conto anche della proposta di revisione di dette disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari posta in consultazione in data 24 dicembre 2020 dalla Banca d'Italia ("**Documento in Consultazione**")¹;
- il decreto del Ministero del Tesoro 23 novembre 2020, n.169 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 dicembre 2020), recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali, *inter alia*, delle banche (il "**Regolamento Fit & Proper**").

¹ Con riferimento al documento posto in pubblica consultazione, si rende noto che la consultazione si è conclusa ma che la Banca d'Italia non ha ancora pubblicato sul proprio sito gli esiti della stessa.

In merito alle disposizioni sopra richiamate, di seguito si riporta una loro sintetica trattazione.

L'articolo 1, commi 302 e 303 della Legge di Bilancio, il quale trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, vale a dire il primo gennaio 2020. Tale previsione, ha emendato la disciplina sulle quote di genere applicabile agli emittenti quotati, incrementando la soglia da almeno un terzo dei componenti degli organi ad almeno due quinti, e conseguentemente modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF").



Il Regolamento Banca d'Italia ha introdotto nuove previsioni in materia di governo societario degli intermediari al fine di conformarsi con quanto previsto dalla direttiva MiFID II e dagli Orientamenti dell'EBA. Le novità riguardano, tra le altre cose: (i) i requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; (ii) i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Con riferimento alla Circolare Banca d'Italia, si segnala che il titolo IV recante "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi" disciplina, tra le altre cose, il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale, formando parte integrante di un più ampio sistema normativo riguardante altri aspetti rilevanti dell'organizzazione e del governo societario, quali i controlli sugli assetti proprietari e sulle modificazioni statutarie, il sistema dei controlli interni, la gestione dei rischi e i requisiti degli esponenti aziendali.

Le modifiche proposte nel Documento in Consultazione prevedono, *inter alia*, (i) la presenza nei comitati endo-consiliari di almeno un componente del genere meno rappresentato; (ii) che il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, il presidente dell'organo con funzione di controllo e il responsabile della funzione di gestione (AD/DG) siano di genere diverso; (iii) l'estensione delle attribuzioni dell'organo con funzione di supervisione strategica non delegabili; (iv) che il presidente del comitato rischi non possa essere anche presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati.

È previsto che le banche si adeguino alle modifiche apportate alle disposizioni proposte in consultazione entro tre mesi dalla loro emanazione e per quanto concerne le disposizioni sull'equilibrio di genere non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1 gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024.

Il Regolamento *Fit & Proper* stabilisce i requisiti e criteri di idoneità (declinati nei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e nei criteri di correttezza, competenza, disponibilità di tempo, adeguata composizione collettiva degli organi collegiali e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi) degli esponenti aziendali. Il Regolamento *Fit & Proper* è entrato in vigore il 30 dicembre 2020 e le disposizioni in esso contenute si applicano alle nomine successive ovvero al primo rinnovo successivo a tale data.



Pertanto, tali interventi normativi impongono o comunque suggeriscono una revisione di alcune clausole dello Statuto della Banca.

Con l'occasione è parso inoltre opportuno valutare anche la possibilità di apportare ulteriori modifiche che renderebbero maggiormente *compliant* lo Statuto con le disposizioni di vigilanza. In questo contesto, viene proposto inoltre di eliminare dallo Statuto i riferimenti alle soglie del capitale sociale necessario per presentare le liste di candidati alla carica di consigliere e sindaco inserendo un rinvio alle disposizioni regolamentari vigenti. In questo modo, la soglia minima per la presentazione delle liste sarà quella stabilita con delibera da parte della Consob.

Segue una sintetica descrizione delle proposte di modifica diverse da quelle derivanti dal recepimento della disciplina sull'equilibrio tra generi.

Art. 5 – Si propone di eliminare dal testo dello Statuto il riferimento all'aumento di capitale delegato deliberato dall'assemblea dei soci il 29 aprile 2011 poiché non più attuale.

Art. 7 – Si propone di prevedere espressamente in Statuto la facoltà di tenere l'Assemblea dei Soci in unica convocazione ovvero in più convocazioni, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Le proposte di modifica dell'art. 12 riguardano, tra l'altro, l'inserimento in Statuto dell'indicazione del numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (*i.e.*, un quarto) nonché stabiliti dal Regolamento *Fit & Proper*, la previsione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere funzioni gestionali e il rinvio alle disposizioni di legge per quanto concerne la disciplina della revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo di tali proposte è di recepire le disposizioni contenute nel Regolamento Banca D'Italia e nella Circolare Banca D'Italia uniformando lo Statuto alle disposizioni di vigilanza.

Un'ulteriore proposta di modifica riguarda l'inserimento in Statuto di una clausola che prevede la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi da parte degli amministratori per poter essere considerati idonei allo svolgimento del loro incarico (così come richiesto dalla normativa e da ultimo dalle modifiche apportate dal Regolamento *Fit & Proper*).

Art. 12-bis – La proposta di modifica dell'art. 12 -bis riguarda l'inserimento in Statuto del riferimento anche all'unica convocazione dell'assemblea, per il calcolo del termine di deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore, in conformità alla proposta di modifica di cui all'articolo 7.

Inoltre, tenuto conto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione si propone di disciplinare con maggiore dettaglio la composizione delle liste con riferimento al numero degli indipendenti.

Art. 13-bis - Si propone di eliminare dallo Statuto la previsione del telegramma come modalità urgente di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ormai considerato uno strumento obsoleto e non più rispondente alla prassi attuale. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà pertanto essere inviato mediante le medesime modalità di invio già previste ossia con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica.


Art. 15 - In conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca D'Italia e da ultimo nel Documento in Consultazione, si propone di integrare il novero delle materie riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non delegabili.

Art. 16 – In conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella Circolare Banca D'Italia, la proposta di modifica in esame riguarda l'inserimento tra le materie di competenza dell'assemblea della disciplina in materia di *golden parachute*. In particolare, secondo la proposta in esame, l'assemblea, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

Art. 20 – La proposta di modifica dell'art. 20 riguarda un adeguamento meramente formale in quanto consiste nel rinvio alle disposizioni di legge per quanto concerne la disciplina della revoca dei membri del Collegio Sindacale uniformandosi così a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento Banca D'Italia e nella Circolare Banca D'Italia.

Si propone di disciplinare con maggiore dettaglio la clausola statutaria che prevede la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi da parte dei sindaci per poter essere considerati idonei allo svolgimento del loro incarico (così come richiesto dalla normativa e da ultimo dalle modifiche apportate dal Regolamento *Fit & Proper*).

Inoltre, tenuto conto dei mutati requisiti che i componenti dell'organo di controllo devono rispettare per l'assunzione della carica, si propone, in merito alla disciplina della composizione delle liste, di prevedere che il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti debba rispettare requisiti di professionalità più rigorosi. A tal proposito, il Regolamento *Fit & Proper* prevede che per l'assunzione



della carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco debba aver maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più (ossia cinque anni) rispetto a quella richiesta per gli altri componenti dell'organo.

Si propone l'inserimento in Statuto del riferimento anche all'unica convocazione dell'assemblea per il calcolo del termine di deposito delle liste di candidati alla carica di sindaco, rendendo così l'articolo conforme a quanto previsto all'articolo 7.

Infine, si propone di inserire in Statuto la previsione circa i poteri dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 52, 1 comma, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") in materia di segnalazione di irregolarità alla Vigilanza.

Con l'occasione si procederà anche a modificare la numerazione degli articoli 12-bis, 13-bis e 20-bis in modo da avere un ordine numerico sequenziale (senza articoli con suffisso *bis*) e conseguentemente verranno rinumerati tutti gli articoli successivi dello Statuto (anche quelli non espressamente indicati nella seguente tabella).


Si precisa che le proposte di modifiche statutarie sopra illustrate, a giudizio dell'organo amministrativo, non danno luogo a diritto di recesso.

Si segnala inoltre che in data 19 marzo 2021 la Banca d'Italia ha notificato il provvedimento di accertamento che le modifiche statutarie proposte non contrastano con il principio di sana e prudente gestione, ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB.

Di seguito viene posto a confronto il testo vigente dello Statuto Sociale rispetto al nuovo testo, con evidenza delle modifiche proposte.

Testo Vigente	Testo Proposto
Art. 5	Art. 5
Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna. L'Assemblea straordinaria dei Soci in 29 aprile 2011 ha deliberato un aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2	Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settantaduemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna. L'Assemblea straordinaria dei Soci in 29 aprile 2011 ha deliberato un aumento del capitale a pagamento, in forma scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2

<p>cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 ed 8 cod.civ. destinate esclusivamente a servizio del piano di stock option 2011 - 2016, anche in più tranches, per un ammontare complessivo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016, di numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.</p>	<p>cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 ed 8 cod.civ. destinate esclusivamente a servizio del piano di stock option 2011 - 2016, anche in più tranches, per un ammontare complessivo massimo di nominali Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero) (oltre sovrapprezzo), con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016, di numero 27.000.000 (ventisettemilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, godimento regolare, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.</p>
<p>La Società può emettere altre categorie di azioni – anche di risparmio – nel rispetto delle leggi vigenti. In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vigenti.</p> <p>La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.</p> <p>Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 7</p>	<p>Art. 7</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell' avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell' avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.</p> <p><u>L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.</u></p>




<p>Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.</p> <p>Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.</p>	<p>Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge e del presente Statuto; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.</p> <p>Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.</p>
<p>Art. 12</p>	<p>Art. 12</p>
<p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, ma sempre in numero dispari, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p>	<p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, ma sempre in numero dispari, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi</p>
<p>Almeno un amministratore, ovvero almeno due se il Consiglio è composto da oltre sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p><u>Almeno un quarto dei componenti</u> deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 <u>nonché stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.</u></p>

<p>Gli Amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>Gli Amministratori sono rieleggibili <u>I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente.</u></p>
<p>Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti</p>	<p>Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. <u>Il Presidente avrà un ruolo non esecutivo e non svolgerà, neppure di fatto, funzioni gestionali.</u></p>
<p>Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.</p> <p>Il Consiglio nomina inoltre un segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.</p>	<p>Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica, ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.</p> <p>Il Consiglio nomina, inoltre, <u>su proposta del Presidente,</u> un segretario il quale, ove non</p>

<p>Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.</p>	<p>appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.</p> <p>Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.</p>
	<p><u>Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.</u></p>
<p>Art. 12-bis</p>	<p>Art. 13 2-bis</p>
<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p>	<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.</p>
<p>Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in</p>	<p>Invariato</p>

<p>violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	
<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di</p>	<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti <u>rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti</u> siano complessivamente titolari del 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.</p>

<p>candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.</p>	<p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.</p>
<p>Ogni lista dovrà contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	<p>Ogni lista dovrà contenere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; <u>un quarto dei componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.</u></p>
<p>Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.</p> <p>In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all' elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale</p>	<p>Uno dei candidati in possesso di tali requisiti di indipendenza dovrà essere inserito al primo posto di ciascuna lista.</p> <p>In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all' elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale</p>

sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e


b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore. Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Ogni azione conferisce un voto.

sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e

b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore. Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente Statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui i candidati sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti previsto dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni azione conferisce un voto.

<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) Il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti dovranno avere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli amministratori cessati e che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile il rispetto di quanto previsto al punto i) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p>	<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti dovranno avere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli amministratori cessati <u>(ove necessario a garantire la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto)</u> e che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile il rispetto di quanto previsto al punto i) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori</p>



	cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e <u>dal presente Statuto e ii)</u> il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
art. 13 bis	art. 15 3-bis
Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente; l'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno cinque giorni avanti la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito per telegramma almeno due giorni avanti la riunione, contenente la data, l'ora, il luogo	Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso <u>spedito da spedire almeno cinque giorni avanti la riunione</u> con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente. l'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno cinque giorni avanti la riunione. <u>L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.</u> In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito per telegramma almeno <u>ventiquattro ore</u> due giorni avanti la riunione, contenente la data,



<p>della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare</p>	<p>l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.</p>
<p>Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno.</p>	<p>Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno <u>in funzione delle materie trattate.</u></p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 175</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.</p> <p>Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento; 	<p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, <u>oltre a quelle previste dalla legge o dalle disposizioni di vigilanza,</u> le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina e la revoca del Direttore Generale;

10/11/2013
 10/11/2013
 10/11/2013

<p>- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;</p> <p>- la nomina del Direttore Generale;</p> <p>- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;</p> <p>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;</p> <p>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</p> <p>- l'acquisto e la vendita di immobili;</p> <p>- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:</p> <p>- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;</p> <p>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;</p> <p>- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;</p> <p>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p>	<p>- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;</p> <p>- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, e di conformità e di controllo dei rischi;</p> <p>- <u>l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca</u>;</p> <p>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</p> <p>- l'acquisto e la vendita di immobili;</p> <p>- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:</p> <p>- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;</p> <p>- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;</p> <p>- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;</p> <p>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</p>	<p>Invariato</p>



Art. 16	Art. 186
<p>L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.</p> <p>Gli amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p>L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari.</p>	<p>L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) <u>i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</u></p>
<p>All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.</p>	<p>Invariato</p>
Art. 20	Art. 220
<p>L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.</p> <p>Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p>	<p><u>Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.</u></p> <p>L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.</p> <p>Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p>

<p>Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell' esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 	<p>Almeno due <u>un sindaco</u> effettivi ed uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p><u>Gli altri componenti effettivi e supplenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.</u></p> <p>I sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell' esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; ii) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello

	<p>della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p>
<p>L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Almeno il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti di ciascuna lista dovrà essere iscritto da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni di Sindaco effettivo e Sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.</p>	<p>L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Almeno il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti di ciascuna lista dovrà essere iscritto da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni <u>possedere i requisiti previsti dalla disciplina vigente per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.</u> Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni di Sindaco effettivo e Sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.</p>
<p>Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p>	<p>Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima <u>o unica</u> convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima <u>o unica</u> convocazione.</p>
<p>Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti</p>	<p>Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti</p>

controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari del 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero la misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di

controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti ~~siano complessivamente titolari del 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società, ovvero la misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.~~ Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa



amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile nonché (v) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in

vigente per l'assunzione delle rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile nonché (v) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- b) dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in

caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi nonché in modo da consentire la presenza del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.


Ove sia stata presentata una sola lista ovvero nessuna lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di

caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.


Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti per almeno un triennio e, della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ed il rispetto dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi nonché in modo da consentire la presenza del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi delle disposizioni vigenti che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.

Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero nessuna lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore



<p>un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p> <p>Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p>	<p>vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti <u>ai sensi delle disposizioni vigenti per almeno un triennio.</u></p> <p>Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p> <p>Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.</p>
	<p><u>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.</u></p>
<p>Art. 25</p>	<p>Art. 25</p>
<p>Le disposizioni degli artt. 12, 12-bis e 20 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).</p>	<p>Le disposizioni degli artt. 12, 12-bis e 20 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e per i successivi due mandati, almeno un terzo degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).</p>



<p>- di conferire ai legali rappresentanti in carica pro tempore, con facoltà di sub-delega, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera assembleare e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste dalle altre Autorità competenti per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni e/o attestazioni di legge.</p>	<p>- di conferire ai legali rappresentanti in carica pro tempore, con facoltà di sub-delega, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera assembleare e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste dalle altre Autorità competenti per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni e/o attestazioni di legge.</p>
---	--

Signori Azionisti,
alla luce di quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del provvedimento di accertamento di Banca d'Italia,


DELIBERA DI

- *modificare gli artt. 5, 7, 12, 12-bis, 13-bis, 15, 16 e 20, eliminare l'art. 25 secondo quanto indicato nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella presente relazione;*
- *modificare la numerazione degli articoli dello statuto con suffisso "bis" e di rinumerare conseguentemente tutti gli articoli dello Statuto successivi all'attuale articolo 12, dotando così la società di uno Statuto composto da un numero complessivo di 27 articoli;*
- *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per rinumerare gli articoli dello statuto e in ogni caso introdurre nelle presenti deliberazioni le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti anche ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese;*
- *autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."*

* * * * *

Roma, 19/31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione



[Handwritten signatures]

ALLEGATO "E" ALLA RACCOLTA N. 26611
STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1

La Società si denomina "Banca Finnat Euramerica S.p.A." e, in forma abbreviata, "Banca Finnat S.p.A." o anche "Banca Euramerica S.p.A."

La Società è Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Finnat Euramerica".

Art. 2

La Società ha sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

Essa può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti in Italia e all'estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

Art. 4

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può costituire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come successivamente modificato ed integrato.

La Società può emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.


CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Il capitale della Società è di Euro 72.576.000,00 (settanta-duemilionicinquecentosettantaseimila/00) diviso in numero 362.880.000 (trecentosessantaduemilioniottocentottantamila) azioni ordinarie da Euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

La Società può emettere altre categorie di azioni - anche di risparmio - nel rispetto delle leggi vigenti.

In caso di aumento del capitale sociale, le nuove azioni sono offerte in opzione agli Azionisti nel rispetto delle leggi vi-



genti.

La qualità di Azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto. Essa importa, da parte dell'Azionista, l'elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne il suo rapporto con la medesima.

Art. 6

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società cessassero di essere negoziate nei mercati regolamentati, il titolare di azioni di risparmio potrà richiedere alla società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dalla cessazione delle negoziazioni. Non spetta il diritto di recesso agli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese valgono le norme di legge e del presente Statuto; l'avviso di convocazione sarà pubblicato, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.

Qualora la Società intendesse dotarsi di un Regolamento che disciplini il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, la relativa deliberazione sarà di competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, nonostante l'adozione del Regolamento, può di volta in volta deliberare di non prestare osservanza ad una o più delle disposizioni del Regolamento medesimo.

Art. 8

Possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario dovranno pervenire alla società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

Art. 9

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, conferendo al rappresentante delega scritta, ovvero conferita in via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. In tale caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di entrambi, dalla persona che verrà designata dagli Azionisti intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere fra i presenti due scrutatori.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto e vincolano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'Assemblea, quando non sia redatto da notaio, deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE


Art. 12

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, secondo delibera assembleare, da cinque a undici componenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Gli Amministratori sono rieleggibili.



I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Il Presidente avrà un ruolo non esecutivo e non svolgerà, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Nel caso siano eletti due Vice Presidenti, è considerato Vice Presidente anziano quello più anziano per carica e, a parità, quello più anziano per età. Le funzioni che il presente Statuto attribuisce al Vice Presidente sono esercitate dal Vice Presidente anziano e, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, potrà procedere alla nomina di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario sarà scelto tra personalità che hanno contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario dura in carica per un periodo anche superiore a quello del Consiglio di Amministrazione in carica ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario, ove non Amministratore, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza facoltà di voto.

Il Consiglio nomina, inoltre, su proposta del Presidente, un segretario il quale, ove non appartenga al Consiglio, deve essere scelto tra i Dipendenti della Società.

Qualora per dimissioni, morte o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende dimissionario e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la sua ricostituzione.

Per la nomina, revoca e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

Art. 13

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le

società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e, ove sussistenti, di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

Ogni lista dovrà contenere almeno un quarto dei componenti (qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è inferiore o pari a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

In caso di pluralità di liste che abbiano ricevuto voti all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione



si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno), e

b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, o non siano stati eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza nel numero minimo previsto dal presente Statuto, si procederà alle dovute sostituzioni nell'ambito delle liste da cui i candidati sono tratti. L'ordine delle sostituzioni sarà il seguente: si procederà dapprima a sostituire il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e il numero minimo di consiglieri indipendenti previsto dal presente Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei requisiti di indipendenza.

Ogni azione conferisce un voto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che i sostituti

dovranno avere i requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dagli amministratori cessati (ove necessario a garantire la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto) e che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno l'equilibrio tra generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati; l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque per qualsiasi ragione non sia possibile il rispetto di quanto previsto al punto i) che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e dal presente Statuto e ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Art. 14


Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra il personale dipendente che abbia svolto - anche in altre società - funzioni direttive per almeno tre anni in materia contabile e/o di revisione contabile e/o di internal auditing.

In alternativa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà aver esercitato la professione di dottore commercialista per almeno cinque anni consecutivi.

In ogni caso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà soddisfare i requisiti di onorabilità previsti ai sensi delle norme applicabili per la nomina dei membri degli organi di controllo delle società quotate.

L'incarico si intende conferito a tempo indeterminato ovvero sino alla scadenza eventualmente stabilita all'atto della nomina, in entrambi i casi salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi che gli



verranno conferiti con delibera consiliare per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi sia presso la sede sociale sia altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre mediante avviso da spedire almeno cinque giorni avanti la riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica agli indirizzi che l'Amministratore dovrà comunicare al Presidente. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione ed i luoghi dai quali si può partecipare mediante sistemi di audio o video conferenza, nonché l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere spedito almeno ventiquattro ore avanti la riunione.

Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente il Consiglio può essere convocato dal Consigliere più anziano per carica.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ai suoi componenti, il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ciò sia richiesto da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dipendenti che riterrà opportuno in funzione delle materie trattate.

Art. 16

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal Consigliere più anziano per carica.

E' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri affinché la riunione sia valida.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati da chi presiede e dal segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza.

In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera

tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può esercitare tali poteri e compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali al raggiungimento dello scopo sociale, con la sola eccezione di quelli che per legge siano di competenza dell'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre a quelle previste dalla legge o dalle disposizioni di vigilanza, le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni propositive e/o consultive e/o di coordinamento;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a deliberare:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'azionista;
- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle proprie riunioni ed anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, ove munito dei necessari poteri, e comunque con periodicità almeno trimestrale riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Art. 18

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, se nominato, si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma del Codice Civile.

L'Assemblea approva (i) le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione di dette politiche di remunerazione.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo - composto, secondo delibera consiliare, da tre a cinque componenti - cui delegare, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, specifiche funzioni. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono, se compatibili, le medesime che nel presente Statuto sono previste per il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quanto previsto per l'assunzione delle deliberazioni, che il Comitato Esecutivo prenderà a maggioranza assoluta dei presenti, senza che in caso di parità prevalga il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del presente Statuto, può altresì delegare proprie funzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Si provvede comunque alla nomina, qualora non vi sia un Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare specifiche funzioni o conferire particolari incarichi ad uno o più componenti del Consiglio.

In materia di gestione ordinaria e di erogazione del credito, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale e ad altri Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari di delega devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

In casi urgenti, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo, ove detti organi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

Art. 20

Il Direttore Generale provvede, secondo le funzioni e competenze attribuite dal Consiglio di Amministrazione, a:

- dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo ed alle determinazioni dell'Amministratore Delegato;
- gestire gli affari correnti;
- organizzare le attività e determinare gli incarichi e la destinazione del personale.

Art. 21

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri di rappresentanza e di firma di questi spettano al Vice Presidente e, in mancanza, all'Amministratore Delegato o al Consigliere più anziano nella carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla Società per il compimento dei singoli atti e categorie di atti.

SINDACI

Art. 22

Per la nomina, revoca e sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge e/o del presente Statuto.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.

Al Collegio Sindacale vengono attribuiti tutti i compiti ed i poteri per svolgere le funzioni di controllo previste dalle disposizioni normative vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti sindaci coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero eccedano i limiti al cumulo degli incarichi di cui alle leggi e regolamenti applicabili.

Almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere

iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti effettivi e supplenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo per quanto riguarda i candidati alla carica di Sindaco effettivo e da una lettera progressiva per quanto riguarda i Sindaci supplenti. Il primo candidato di ogni sezione da cui saranno tratti i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dalla disciplina vigente per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni di Sindaco effettivo e Sindaco supplente ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

Le liste devono essere presentate alla Società non oltre il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e poste a disposizione del pubblico nei modi previsti dalle disposizioni applicabili non oltre ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Azionista, come anche tutti i soggetti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i rispettivi soggetti controllanti, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né può votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli od insieme ad altri Azionisti rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti che verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono far pervenire alla Società, nel termine previsto dalle applicabili

disposizioni di legge, l'apposita comunicazione di un intermediario abilitato ai sensi di legge. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina applicabile nonché (v) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono considerate come non presentate.

In caso di pluralità di liste all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

b) dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima, sono tratti il presidente del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza") ed un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista il cui primo candidato alla carica di Sindaco effettivo è il più anziano di età.

Quando si rende necessario procedere alla sostituzione di un Sindaco, a questi subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista cui apparteneva il Sindaco da sostituire, ovvero, in caso di mancato subentro da parte di tale soggetto, il successivo candidato di tale lista in ordine progressivo o, in mancanza, e ove il Sindaco venuto meno sia il Sindaco di Minoranza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione le-

gale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti, della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi ed il rispetto dei requisiti previsti per l'assunzione della carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Ove non sia possibile procedere alla sostituzione del Sindaco di minoranza in base ai meccanismi che precedono, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da consentire la nomina di tale Sindaco nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi nonché in modo da consentire la presenza del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ove sia stata presentata una sola lista ovvero nessuna lista, risulteranno eletti a maggioranza Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo, e Sindaci supplenti il quarto e quinto candidato o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea. Resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno un Sindaco, possono convocare il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 23

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o video conferenza. In tal caso:

- tutti i partecipanti devono poter essere identificati;
- devono essere assicurate, comunque, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documentazione e la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 25

L'utile è ripartito come segue:

- a) il 5% alla riserva legale nei modi, nei termini e nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli Azionisti o per le altre destinazioni, con privilegio, in caso di assegnazione, per gli Azionisti di risparmio nei termini indicati ai successivi punti c) e d) del presente articolo;
- c) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni di risparmio; qualora in un esercizio venga assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale delle azioni di risparmio, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;
- d) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel precedente punto c), di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale delle azioni.

Il diritto a riscuotere i dividendi si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui essi siano divenuti esigibili.

LIQUIDAZIONE

Art. 26

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire alla liquidazione della Società, si procederà come per legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni vigenti.

F.ti Flavia Mazzarella

Carlo Federico Tuccari not.

Copia conforme all'originale che si rilascia

a richiesta della Parte interessata

Roma 03/05/2021

Alfredo Cucullo

